



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. xxxxx xxxxx ha pronunciato. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **XXX/2021** promossa da:

**xxxxxx xxxxx** (C.F. xxxxxxxxxxxx), con il patrocinio dell'avv. FABBRINI SIMONA e dell'avv. GANCI FABIO (GNCFBA71A01G273E) VIA ROMA 48 90046 MONREALE; MICELI WALTER (MCLWTR71C17G273N) VIA ROMA 48 90046 MONREALE; SPONGA TIZIANA (SPNTZN73M44A757K) VIA DOZZA 5 40139 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIALE ARMANDO DIAZ 107 52025 MONTEVARCHI presso il difensore avv. FABBRINI SIMONA

Parte ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. xxxxx xxxxx e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA xxxx xx xxxx presso il difensore avv. xxxxx xxxxx

Parte resistente

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato il 21-09-2021, xxxxx xxxx conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell'Istruzione per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito:

- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno *ad personam*, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale "0-2" al gradone contrattuale "3 – 8 anni" fino al conseguimento della fascia retributiva "9 – 14 anni;
- PER L'EFFETTO, CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione a pagare, in favore del ricorrente, la somma € 1.903,85 o la diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di

differenze retributive così come quantificate al punto 6 dei motivi in diritto del ricorso e calcolate con il prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo *ex art. 429 del c.p.c.* ovvero a titolo di maggior danno *ex art. 1224 del c.c.*

- il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in solido a favore dei difensori costituiti dichiaratisi antistatari.

Il Ministero ritualmente costituitosi, eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati, sosteneva nel merito l'infondatezza del ricorso e, comunque, contestava la quantificazione del credito effettuata dalla ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

La causa è stata decisa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta, sulla base della documentazione versata in atti dalle parti.

La sollevata eccezione di prescrizione non può essere accolta atteso che la ricorrente ha rivendicato le somme maturate a partire dall'anno scolastico 2016-2017 ( cfr conteggio analitico a pag 18 del ricorso) nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a far data dalla prima formale richiesta ricevuta dall'Amministrazione convenuta in data 20 agosto 2021 ( cfr doc 6 ric).

Nel merito si osserva quanto segue.

E' pacifico tra le parti che la ricorrente, - prima di essere assunta a tempo indeterminato in data 2 settembre 2019- abbia prestato servizio, quale docente, in favore dell'amministrazione resistente, in forza di plurimi contratti a tempo determinato (dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2018/2019, v. doc. 3 ric.).

E' altrettanto pacifico che per tutto il periodo di precariato è stata retribuita in base al livello stipendiale d'ingresso, senza riconoscimento di scatti stipendiali, in applicazione dell'art 526 del d.lvo 297/94 secondo cui "*«Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo»*».

E' inoltre incontestato che nel medesimo periodo la contrattazione collettiva riconosceva ai docenti assunti a tempo indeterminato una progressione economica in relazione alla maturazione di anzianità di servizio per fasce stipendiali.

Fino all'agosto 2011 la progressione era effettuata secondo la sequenza da 0 a 2 anni; da 3 a 8; da 9 a 14; da 15 a 20; da 21 a 27; da 28 a 34; da 35 anni di servizio in poi 8 .

Il C.C.N.L. 4.8.2011 (in vigore dal 1.9.11), ha modificato il sistema di progressione, prevedendo un'unica fascia stipendiale iniziale dal primo all'ottavo anno di anzianità, con una clausola di salvaguardia per cui "*il personale già in servizio alla data dell'1/9/2010, inserito o che abbia*

*maturato diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggiore valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni" " (cfr. art. 2, comma 2 del predetto C.C.N.L.), e che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale "0-2 anni" conserva il diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale "3-8 anni" fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni" " (comma 3).*

La descritta disparità di trattamento retributivo tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato si pone in diretto contrasto con il principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE, come più volte affermato dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr tra le altre Cass. 5 agosto 2019, n. 20918; Cass. 7 novembre 2016, n. 22558 e da ultimo Sez. L - , **Ordinanza n. [17314](#)** del 19/08/2020 alle cui compiute e condivise motivazioni sul punto si fa integrale riferimento)

Deve, dunque, ritenersi che vada riconosciuta ai dipendenti a tempo determinato la medesima retribuzione che percepirebbe un dipendente a tempo indeterminato con la medesima anzianità, calcolata, nel caso del lavoratore precario, computando esclusivamente i giorni coperti dai singoli contratti via via stipulati con l'amministrazione.

Nel caso di specie la ricorrente alla data del 1° settembre del 2010 aveva già sottoscritto vari contratti con l'amministrazione (v. doc 3 ric) pertanto, qualora a quella data fosse stata assunta a tempo indeterminato sarebbe stata inserita nella fascia stipendiale "0-2 anni" .

Tale dato di fatto appare sufficiente al riconoscimento dell'invocato diritto all'applicazione della clausola di salvaguardia sopra riportata e quindi del diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia ( nel caso di specie avvenuto in data 11 marzo 2011 cfr stato matricolare) , il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale "3-8 anni" fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni.

La ricorrente ha quindi diritto alle differenze retributive calcolate in complessivi € 1903,85 come da conteggio contenuto nel corpo del ricorso, correttamente effettuato .

Devono, infatti, disattendersi le osservazioni sulla correttezza del calcolo formulate dall'amministrazione in quanto la quantificazione del credito è stata ottenuta:

- a) tenendo conto della prescrizione quinquennale ( vedi supra);
- b) utilizzando ai fini del calcolo dell'anzianità i soli periodi coperti dai contratti a tempo determinato ;

c) senza tener conto (ai fini della progressione) dell'anno 2013

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del credito accertato . con distrazione a favore dei procuratori antistatari

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore di xxxxx xxxx della somma di € 1903,85 oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole somme al saldo;
- condanna altresì il suddetto Ministero a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1980 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e rimborso spese generali, con distrazione in solido a favore dei difensori costituiti (Fabbrini, Sponga, Miceli e Ganci) dichiaratisi antistatari

Sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.

Firenze, 27 aprile 2022

Il Giudice  
dott. xxxxx xxxx xxxx xxxx